CITTA' DI GARBAGNATE MILANESE
Città Metropolitana di Milano

il Sindaco

01.06.000007

ORIGINALE

ORDINANZA N° 70 DEL 16/09/2025

OGGETTO: ORDINANZA DI DIVIETO DI VENDITA DI ALCOLICI D'ASPORTO E DI STAZIONAMENTO CON BEVANDE ALCOLICHE NELL'AMBITO TERRITORIALE DEL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE CON ORARIO DALLE 21:00 ALLE 06:00

Il Sindaco

Visti:

- il comma 7-bis dell'art. 50 del D.lgs. 267/2000 che attribuisce al Sindaco il potere di disporre con ordinanza non contingibile e urgente limitazioni in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche, al fine di assicurare il soddisfacimento delle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti nonché dell'ambiente nelle aree interessate da fenomeni di aggregazione notturna;
- legge 20 febbraio 2017, n.14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n.48;
- la legge 30 marzo 2001, n.125 "Legge quadro in materia di alcool e problemi correlati";
- l'art. 688 del Codice Penale;
- la legge 24 novembre 1981, n. 689;

PREMESSO CHE

- ai sensi della Legge 30 marzo 2001, n. 125 ("Legge quadro in materia di alcol e di problemi alcol correlati"), le conseguenze sociali e personali derivanti dal consumo eccessivo di bevande alcoliche costituiscono un interesse generale giuridicamente protetto. Tale normativa individua quali obiettivi primari la tutela della salute individuale e collettiva, la prevenzione dei problemi alcol-correlati e la riduzione del danno, con particolare attenzione alla salvaguardia dell'ordine e della sicurezza pubblica, della vivibilità urbana e della quiete dei cittadini;

- il Decreto Legge 14/2017, come convertito nella Legge 18 aprile 2017, n. 48, recante "Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città", nell'ambito degli interventi e degli strumenti volti a rafforzare la sicurezza delle città e la vivibilità dei territori, nonché il mantenimento del decoro urbano, ha, tra l'altro, modificato gli articoli 50 e 54 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267;

- l’art. 50, comma 7, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali), attribuisce al Sindaco, al fine di assicurare il soddisfacimento delle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti nonché dell'ambiente e del patrimonio culturale in determinate aree delle città interessate da afflusso particolarmente rilevante di persone, anche in relazione allo svolgimento di specifici eventi, o in altre aree comunque interessate da fenomeni di aggregazione notturna, nel rispetto dell'articolo 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, può disporre, per un periodo comunque non superiore a trenta giorni, con ordinanza non contingibile e urgente, limitazioni in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche, nonché limitazioni degli orari di vendita degli esercizi del settore alimentare o misto, e delle attività artigianali di produzione e vendita di prodotti di gastronomia pronti per il consumo immediato e di erogazione di alimenti e bevande attraverso distributori automatici.

PRESO ATTO

- delle segnalazioni di cittadini, in cui si rimarcano situazioni di degrado presenti in alcuni quartieri e aree verdi cittadine dove vi è la necessità di un'attenzione costante delle Istituzioni alle sempre più emergenti tensioni sociali, abbandono di rifiuti dovuti dal consumo di alcol ed assembramenti con schiamazzi in orario notturno;

CONSIDERATO CHE

- il territorio del Comune di Garbagnate Milanese è stato interessato, soprattutto nelle ore serali e notturne, da episodi di disturbo della quiete pubblica e da fenomeni di degrado urbano, localizzato in modo particolare nel centro città nonché nelle vie adiacenti, ed in corrispondenza delle attività di somministrazione di alimenti e bevande distribuite nelle diverse aree territoriali;
- nelle ore serali e notturne, nelle vie e piazze interessate, si sono verificati episodi di disturbo alla quiete pubblica e comportamenti incivili, talvolta riconducibili alla presenza di gruppi di persone che consumano bevande alcoliche in luogo pubblico, provocando schiamazzi e situazioni di disagio per i residenti. In alcuni casi, tali condotte sono degenerate in episodi di violenza contro persone o cose, rendendo necessario l’intervento delle pattuglie della Stazione Carabinieri di Garbagnate Milanese e delle pattuglie del Nucleo Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Rho, anche con finalità preventive e dissuasive;
- particolare attenzione deve essere rivolta alla tutela dei minori e delle fasce vulnerabili potenzialmente esposte a contesti e comportamenti inadeguati o pericolosi, anche in considerazione del fatto che la Polizia Locale ha segnalato la potenziale presenza di minori in possesso di bevande alcoliche, in violazione della normativa vigente, circostanza che impone l’adozione di misure immediate di prevenzione e contrasto;
- l’Amministrazione Comunale ritiene necessario promuovere una serie di azioni tese alla disincentivazione e al contrasto dei comportamenti lesivi di interessi pubblici primari, quali la salute pubblica, la civile convivenza, il decoro urbano, la tutela del patrimonio storico, dell’identità culturale;
- la diffusione di tali comportamenti danneggia anche le attività regolarmente presenti nell’area, riducendone l’attrattiva e compromettendo la vivibilità e la sicurezza della zona;
- il complesso di queste circostanze contribuisce ad alimentare una percezione diffusa di insicurezza tra i cittadini, con conseguente peggioramento della qualità della vita urbana, generando tra l’altro un diffuso senso di frustrazione in persone che di fatto viene loro impedito di frequentare la città in modo sicuro e pacifico, senza avere il timore di incorrere in situazione pregiudizievoli per il benessere psico-fisico.

DATO ATTO CHE

- le misure imposte con il presente provvedimento sono pienamente coerenti con il quadro normativo, essendo giustificate dall'urgente necessità di intervenire per contrastare

situazioni di degrado del territorio, dell'ambiente e di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, nonché della tranquillità e del riposo dei residenti e risultano proporzionate, nel bilanciamento degli interessi in gioco, ed adeguate a garantire la tutela di interessi ritenuti prevalenti dall'ordinamento;

RITENUTO CHE

- è necessario bilanciare il diritto dei cittadini alla sicurezza e al riposo con la libertà di iniziativa economica e di consumo, optando per una misura mirata a una specifica fascia oraria nell'ambito del territorio del Comune di Garbagnate Milanese ed in modo particolare nelle aree più sensibili al fenomeno che si intende contrastare;
- la misura del divieto di vendita d'asporto e di consumo di bevande alcoliche e dello stazionamento nelle aree urbane con le stesse nelle ore notturne, per un periodo temporale determinato, rappresenta lo strumento più proporzionato ed efficace per ridurre il fenomeno, salvaguardando la quiete pubblica, il decoro urbano e la sicurezza dei residenti, senza incidere in maniera generalizzata sulle attività regolarmente autorizzate;

CONSIDERATO

altresì, che, stante l'urgenza, non si applica, nel caso in esame, la procedura prevista dall'art.7, comma primo, della Legge 241/90;

ORDINA

A decorrere dal 18 settembre 2025 e con validità 30 (trenta) giorni, salvo eventuali proroghe, per tutto il territorio del Comune di Garbagnate Milanese,
dalle ore 21:00 alle ore 06:00 del giorno successivo e per tutti i giorni della settimana:

1) dalle ore 21.00 alle ore 06.00, divieto di consumo all'aperto di bevande alcoliche e superalcoliche in qualsiasi contenitore, tale divieto non si applica alle strutture esterne dei pubblici esercizi durante la somministrazione e il consumo di alimenti e bevande, anche temporanee o provvisorie, nonché in occasione di eventi organizzati, patrocinati o comunque autorizzati dall'Amministrazione comunale;

2) dalle ore 21.00 alle ore 06.00, divieto di vendita per asporto di bevande alcoliche e superalcoliche in qualsiasi contenitore per tutti i pubblici esercizi, per gli esercizi di vicinato del commercio in sede fissa del settore alimentare o misto e per le attività di erogazione di alimenti e bevande attraverso distributori automatici;

3) dalle ore 21.00 alle ore 06.00, chiusura degli esercizi commerciali di vendita in sede fissa del settore alimentare o misto e delle attività di erogazione di alimenti e bevande attraverso distributori automatici, ad esclusione delle gelaterie.

AVVERTE

Salvo che il fatto non costituisca reato, l'inosservanza del dispositivo della presente ordinanza, ai sensi dell'articolo 50, comma 7-bis.1 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria **da Euro 500,00 ad Euro 5.000,00**.

DISPONE INOLTRE

- che il presente provvedimento sia pubblicato all'Albo pretorio on-line;
- che il presente provvedimento sia pubblicato sul sito istituzionale del Comune ed inoltre che la sua conoscenza venga diffusa attraverso ogni altra forma di informazione ritenuta utile;
- che la presente ordinanza sia comunicata ai titolari degli esercizi commerciali interessati. Tale comunicazione ha valore meramente integrativo ai fini della conoscenza dell'atto

medesimo;

- che sia trasmessa per opportuna conoscenza alla Stazione Carabinieri di Garbagnate Milanese, anche ai fini del controllo di quanto disposto e all'eventuale applicazione delle sanzioni previste e alla Stazione Carabinieri forestali;
- che sia trasmessa alla Questura di Milano per eventuali controlli di competenza sul territorio.

AVVERTE

che ai sensi dell'art. 3 comma 4 della Legge 241/1990 la presente ordinanza è impugnabile, in alternativa:

- mediante ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia entro i termini previsti dal D.lgs. 2 luglio 2010, n. 104;
- mediante ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio o dalla conoscenza del provvedimento.

A norma dell'art. 8 della citata legge 7 Agosto 1990 n. 241e successive modificazioni ed integrazioni, si rende noto che il responsabile del procedimento istruttorio ai fini della presente ordinanza è il Comandante del Corpo di Polizia Locale Dott. Luca Leone.

Dalla residenza municipale, 16/09/2025

il Sindaco
Daniele Davide Barletta

Documento informatico sottoscritto digitalmente da Daniele Davide Barletta ai sensi dell'art. 20 e 21 e segg. D.Lgs 82/2005.